



LICEO STATALE "V. LINARES"

Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) Tel. 0922 - 772266 Fax 0922 - 775234

Cod. Fiscale: 81000470849 - Cod. Mecc.: AGPC060002 - e-mail: agpc060002@istruzione.it

sito web: www.liceolinares.gov.it - pec: agpc060002@pec.istruzione.it

Prot. n. 4335 31e

Licata, 06.11.2017

Ai responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo:

Proff.: Bosa F., Bracco S., Consagra M., Di Franco G., Gabriele E., Grillo S., Mancuso A., Malfitano G., Pilato C., Porrello G., Sanfilippo F., Tornambè T.

Collaboratori scolastici Sigg.: Pullara Giuseppe, Sutura Sardo F., Vassallo V., Vullo G.,

AI DSGA

Al Sito web della Scuola

OGGETTO: Applicazione del divieto di fumo.

Con la presente si ribadisce l'importanza del divieto di fumo in tutti i locali e pertinenze dell'Istituto, nonché della vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa vigente sia rispettata.

In caso di violazione del divieto di fumo, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza;
- consegnano la seconda e terza copia all'Ufficio di Segreteria Amministrativa.

L'Ufficio di Segreteria trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, presentandosi quali addetti incaricati a stilare il verbale, eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità;
- richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "*Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale*";
- provvedono alla spedizione del verbale al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
- qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "*È stato richiesto al trasgressore se voleva far*

trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”;

- il contravventore può aggiungere una dichiarazione a verbale; in tal caso va riportata fedelmente;
- il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante raccomandata A/R a cura della scuola.

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,50 ad Euro 275,00.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni (dunque da Euro 55,00 ad Euro 550,00).
- E' ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in Euro 55,00 (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in Euro 110,00 (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Si auspica una fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché il Regolamento d'Istituto sul divieto di fumo venga rispettato e, altresì, si ringrazia per qualsiasi azione educativa volta a promuovere la salute ed il benessere nell'ambiente scolastico.

In allegato:

- Modulo del verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Rosetta Greco)
Rosetta Greco